

CAPO VI - **AMBITI DI TRASFORMAZIONE TERRITORIALE**

Art. 32 Ambiti di trasformazione territoriale

1. Il Documento di Piano individua mediante rappresentazione grafica e indicazione numerica, nella tavola denominata “Ambiti delle trasformazioni territoriali”, gli ambiti di trasformazione all’interno dei quali gli interventi si attuano previa approvazione di piano attuativo esteso all’intero comparto.
2. Gli ambiti di trasformazione sono disciplinati singolarmente e dettagliatamente nelle “schede degli ambiti di trasformazione” di cui agli articoli seguenti.
3. Una volta terminata la validità temporale delle singole convenzioni urbanistiche, stipulate in attuazione delle specifiche schede, saranno valide le definizioni delle destinazioni d'uso generali, riportate al CAPO IV - delle NTA del DdP.
4. I piani attuativi degli ambiti di trasformazione dovranno prevedere:
 - a. il rispetto degli obiettivi e dei criteri per la progettazione urbanistica, delle destinazioni d'uso e delle quantità ammesse, delle dotazioni richieste e delle prescrizioni di cui alle presenti norme generali ed alle norme specifiche per ogni ambito, definite nelle relative schede e nelle valutazioni emerse dalla VAS;
 - b. il recepimento degli specifici indirizzi normativi contenuti nello Studio Paesaggistico e in particolare nell'allegato denominato “Relazione e indirizzi normativi”, nel progetto di Rete Ecologica Comunale e in particolare nell'allegato denominato “Relazione e indirizzi normativi”, nello Studio Geologico allegato al PGT e nel Documento Semplificato del Rischio Idraulico Comunale (ex articolo 14 – comma 8 R.R. 07/2017 come modificato dal R.R. 08/2019);
 - c. l'accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale, con le relative aree a verde di arredo stradale e i dispositivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle aree stradali e negli accessi agli interventi edilizi;
 - d. la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico e generale, secondo quanto stabilito agli Art. 12 e Art. 13 delle presenti norme, nonché dal Piano dei Servizi e dalle singole schede degli ambiti di trasformazione;
 - e. documentazione attestante la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l'attività agricola;
 - f. la realizzazione delle opere di mitigazione a verde riportate nelle tavole delle Strategie di Piano (tavole 21-22-23-24-25);
 - g. tutte le specifiche azioni previste dal PGT al fine di dare concreta attuazione alle opere di mitigazione e compensazione ecologica che ogni PA, entro i termini di cui alla rispettiva convenzione, dovrà perseguire facendo riferimento alle schede degli AdT, al progetto di rete ecologica comunale, all'Allegato V delle NTA del PTCP della Provincia di Brescia e ai manuali ISPRA per gli obiettivi di sostenibilità ambientale e la riqualificazione paesaggistico-ambientale.
5. Nei piani attuativi che prevedono la riqualificazione e riconversione di ambiti produttivi esistenti (dismessi o incongrui coi tessuti circostanti), il riuso delle aree con destinazioni funzionali diverse (residenza, terziario, ecc...), è subordinato alla realizzazione di adeguate indagini preliminari, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche per quanto riguarda:
 - a. le matrici ambientali, verificando il rispetto delle concentrazioni della soglia di contaminazione di cui alla Tab. 1, colonna A, dell'allegato 5 del medesimo D.Lgs. 152/06;
 - b. i principali elementi inquinanti presenti;
 - c. le tecniche di bonifica da impiegare e la dimostrazione, in fase di rilascio dei titoli abilitativi diretti

(PDC, ecc...) dell'efficacia delle stesse;

d. il parere degli Enti competenti in materia (ATS, ARPA, Provincia di Brescia, ecc...).

6. In tutti gli ambiti di trasformazione urbanistica la realizzazione delle opere è subordinata alla preventiva comunicazione da inviare alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia, di attivazione delle procedure a carattere edilizio (Permesso di Costruire, SCIA, CILA e altri titoli abilitativi edilizi) interessanti scavi nel sottosuolo al fine di consentire alla stessa l'effettuazione delle opportune verifiche prima e durante i lavori di scavo. I soggetti interessati, qualora il sito oggetto di intervento venga riconosciuto dalla Soprintendenza di interesse archeologico, devono procedere negli scavi e nelle successive opere edilizie secondo le indicazioni e le modalità impartite dalla Soprintendenza stessa.
7. Per i servizi previsti all'interno degli ambiti, per quanto non stabilito dalle presenti norme, valgono quelle del Piano dei Servizi.
8. Rettifiche di minima entità al perimetro degli AdT ed agli areali rappresentati negli schemi allegati alle presenti NTA (dovute: a rilevazioni cartografiche e topografiche aggiornate, all'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, alle risultanze catastali ed alle confinanze, nonché alle modifiche necessarie a conseguire la realizzabilità delle previsioni urbanistiche prescritte), non comportano variante allo strumento urbanistico generale, previo parere del Responsabile preposto al rilascio del provvedimento finale.
9. Qualora gli strumenti attuativi e gli interventi pubblici e privati in essi contenuti si discostino in modo sostanziale dai criteri ed indirizzi contenuti nel Documento di Piano, dovranno essere preceduti, nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente, da procedura di VIA o VAS per la valutazione ambientale e paesistica del progetto. Analogamente ciò dovrà avvenire in tutti i casi in cui la procedura di VIA o VAS sia richiesta espressamente dalla normativa vigente in relazione ai contenuti del progetto. In tal senso le proposte di pianificazione attuativa dovranno essere corredate dalla documentazione e studi previsti dalla legge.
10. Qualora le aree attualmente oggetto di utilizzazione agronomica dei reflui fossero trasformate per effetto delle previsioni di piano, le aziende agricole interessate dovranno procedere all'adeguamento dei loro piani di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici in funzione dei terreni sottratti.
11. Fino all'approvazione dei relativi Piani attuativi e comunque fatte salve eventuali specifiche per i singoli ambiti, per gli immobili esistenti negli AdT, sono consentite esclusivamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3 – comma 1 – lettere a), b) e c), del D.P.R. 6 giugno 2001 – n. 380, mentre, per le aree libere, trova applicazione la norma prevista per il verde urbano di salvaguardia (VUS).
12. **Disposizioni generali e indirizzi per l'attuazione del progetto di rete ecologica comunale**
 - a. Il PGT è corredato da apposito studio della rete ecologica comunale che, composto da specifici elaborati grafici e testuali, è allegato al PGT per farne parte integrante e sostanziale, e al quale si rimanda integralmente. Le valutazioni e indicazioni contenute nel progetto di rete ecologica comunale, recepiscono e danno attuazione alla scala comunale al progetto di rete ecologica regionale (REC) e provinciale (REP). Lo studio di settore in oggetto costituisce uno strumento d'indirizzo per l'attuazione del progetto di rete ecologica comunale (REC) del P.G.T, che viene recepito e richiamato dalle presenti norme.

- b.** Le indicazioni relative alla REC contenute nelle tavole del PGT hanno valore indicativo e possono essere precisate, integrate o modificate, in sede di progetto esecutivo dell'opera o di piano urbanistico attuativo, pur mantenendosi all'interno delle previsioni del progetto di REC. La scelta localizzativa di tutti gli interventi atti alla realizzazione di nuove aree verdi o di filari alberati, quali misure di mitigazione/compensazione di interventi di trasformazione o come servizi per la collettività, sono previsti nelle specifiche norme relative agli interventi stessi (schede AdT, norme particolari, ecc...). In ogni caso, la localizzazione, dovrà garantire la continuità della struttura della rete ecologica locale esistente o con la finalità di creare punti di appoggio per gli spostamenti della fauna sul territorio per definire una rete di connessione fra ambiti con spiccata naturalità. Sono da privilegiare interventi di mitigazione e compensazione previsti nel DdP del PGT e dall'apposito progetto di REC.
- c.** In via generale, il PGT, prevede inoltre che per l'attuazione degli interventi edilizi (nuove costruzioni e ampliamenti), interessanti aree agricole e/o ambiti prioritari della REC, dovranno essere realizzate opere di compensazione ambientale volte a dare concreta attuazione al progetto di rete ecologica. Pertanto, in recepimento delle norme specifiche di dettaglio (cfr: progetto di REC), tali interventi potranno prevedere la formazione di fasce boscate, a macchia o a filare, ripristino e recupero di aree verdi, riqualificazioni di aree degradate e corsi d'acqua, ecc.... Gli interventi compensativi, da concordare con l'AC in sede di PA o PdCc, dovranno riguardare una superficie territoriale pari almeno al 20% della superficie coperta oggetto di intervento.
- d.** Per l'attuazione dei singoli interventi, il PGT rimanda ai criteri ed alle modalità di attuazione previsti dalla DGR 15/12/2010 n. 9/999 e dai volumi tecnici di Ersaf, all'apposito studio della rete ecologica comunale che, composto da specifici elaborati grafici e testuali, è allegato al PGT per farne parte integrante e sostanziale, e al quale si rimanda integralmente; nonché all'Allegato V delle NTA del PTCP della Provincia di Brescia e ai manuali ISPRA per gli obiettivi di sostenibilità ambientale e la riqualificazione paesaggistico-ambientale.
- e.** Ad integrazione delle prescrizioni di cui al punto precedente, si riportano in seguito alcune indicazioni di carattere orientativo che, al fine di dare concreta attuazione alle opere di mitigazione e compensazione ecologica, ogni PA, entro i termini di cui alla rispettiva convenzione, dovrà perseguire facendo riferimento alle schede degli AdT.
- f. Progettazione.**
Ove possibile gli interventi dovranno perseguire la multifunzionalità degli spazi progettati, cercando di soddisfare contemporaneamente:
- finalità fruttive degli spazi,
 - riqualificazione paesaggistica,
 - miglioramento della qualità dell'aria,
 - tutela dalle emissioni acustiche
 - supporto alla fauna locale.
 - Nella progettazione devono essere affrontati più temi:
 - ricostruzione e salvaguardia di habitat per la biodiversità,
 - offerta di servizi ecosistemici al territorio,
 - generazione di prodotti economicamente interessanti per le attività agricole.
- Si consiglia la progettazione dei nuovi interventi da parte di tecnico competente.
- g. Essenze.**
Tutti gli interventi dovranno essere realizzati privilegiando essenze arboree e arbustive autoctone,

possibilmente di provenienza certificata, e fra queste quelle che per le loro caratteristiche ecologiche sono in grado di fornire supporto alla fauna, sia come rifugio, sia per l'approvvigionamento di cibo. La scelta delle essenze da impiegare per gli interventi dovrà essere effettuata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10 "Disposizioni per la tutela e la Conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione della flora e della vegetazione spontanea". Dovrà essere posta particolare attenzione all'elenco delle specie non autoctone presenti nell'Allegato E della sopracitata legge regionale "Lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" di cui viene vietata l'introduzione e la messa a dimora così come disposto dall'art 10, comma 2. Si rimanda all'Abaco delle essenze vegetali suggerite per la realizzazione di nuovi interventi.

h. Composizione specifica e strutturale della vegetazione: Nella progettazione dei nuovi interventi sul verde – areali o lineari – dovrà essere accuratamente progettata anche la composizione delle essenze e della struttura degli spazi, ricercando composizioni plurispecifiche e organiche sotto il profilo strutturale. Per gli interventi areali si sottolinea l'opportunità di progettare aree boscate alternate a radure e spazi aperti; il passaggio fra le formazioni arboree e i prati potrà essere realizzato con essenze arbustive, utili anche da prevedere sul confine esterno delle aree alberate, come filtro e protezione, area di transizione verso le altre funzioni urbanistiche presenti al contorno. Anche gli interventi lineari dovranno privilegiare, ove compatibile anche con le valenze paesistiche e le permanenze del paesaggio rurale, la compresenza di elementi arborei e arbustivi, a formare delle strutture a siepe utili sotto molteplici punti di vista, come rifugio alla fauna, per schermare le emissioni atmosferiche e acustiche connesse alla viabilità, ecc. Ove possibile sono da prediligere interventi plurifilare, o comunque di uno spessore utile per fornire protezione agli spostamenti della fauna e per creare un significativo riparo e punto di appoggio.

i. Interventi per la manutenzione di aree verdi o filari alberati esistenti.

Nel caso di interventi atti a migliorare lo stato conservativo o a potenziare la dotazione di aree verdi o elementi lineari esistenti dovrà essere ricercata la continuità e la coerenza con l'esistente, sotto il profilo sia delle essenze, dando comunque sempre priorità alle specie autoctone (vedi 1.3 Essenze), sia per quanto concerne l'impianto e la struttura, nel rispetto anche di quanto disposto dalla Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10.

j. Utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica.

Nel caso di: sistemazioni dei corsi d'acqua o di dissesti, recupero di aree degradate, inserimento nel paesaggio delle opere infrastrutturali ed altro, è necessario procedere a una corretta analisi ecosistemica ed una valutazione dello stato di fatto dei luoghi, in modo da produrre un progetto che tenga conto di tutte le componenti ambientali coinvolte.

Nelle diverse fasi della programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere si dovrà fare riferimento ai criteri ed indirizzi in materia di ingegneria naturalistica di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6 "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica". La Direttiva precisa anche (punto 2) gli interventi realizzabili con tali tecniche:

- il consolidamento di sponde di corpi d'acque correnti e stagnanti;
- il consolidamento di versanti naturali soggetti a dissesti idrogeologici;
- il consolidamento di rilevati e trincee di infrastrutture (strade, ferrovie ecc.);
- il consolidamento e la riqualificazione di fronti di cava e discariche;
- barriere visive e mascheramenti vegetali;
- barriere antirumore mediante rilevati rinverditi;

- barriere vegetali per combattere la diffusione di polveri ed aerosol;
- ecosistemi-filtro a valle di scarichi idrici;
- sistemazioni temporanee o permanenti di aree di cantiere;
- nuove unità ecosistemiche in grado di aumentare la biodiversità locale o territoriale e/o di offrire
- fruizioni di tipo naturalistico;
- nuove strutture ambientali in grado di garantire la permanenza e la mobilità della fauna protetta.

k. Corsi d'acqua.

Gli interventi eseguiti sui corsi d'acqua non dovranno alterarne i caratteri naturali, secondo quanto stabilito dalle Norme particolari per il reticolo idrico minore e principale allegate al Regolamento comunale di polizia idraulica e secondo quanto disposto dall'art.5, comma 1 dalla Legge Regionale n. 10 del 31 marzo 2008 ("La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, le sorgenti, i fontanili, le brughiere, i pascoli montani, le torbiere e le praterie naturali non possono essere danneggiati o distrutti, fatti salvi gli interventi autorizzati. (...).").

Sono da incentivare gli interventi per la riqualificazione polivalente delle sponde dei torrenti e per la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

La vegetazione lungo i corpi idrici va tutelata e sono da favorire interventi di manutenzione e ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistente per favorire la biodiversità e la formazione di habitat per la fauna, la laminazione delle acque di piena, la difesa spondale, il miglioramento paesaggistico. Vanno incentivati interventi per il potenziamento della vegetazione lungo i corsi d'acqua con funzione di fascia tampone atta a ridurre l'inquinamento dei corpi idrici; le fasce verdi di nuovo progetto messe a dimora prevalentemente con questa finalità dovranno essere correttamente progettate da tecnici competenti con essenze in grado di massimizzare la funzione fitodepurativa delle acque provenienti da scarichi delle aree urbanizzate e dall'attività agricola.

Sono vietati interventi che possano alterare gli equilibri ecosistemici presenti in corrispondenza dei corpi idrici.

Per gli interventi da effettuarsi sulle sponde del Reticolo Idrico Minore dovranno essere utilizzate le tecniche previste dal Quaderno Regionale delle opere tipo di ingegneria naturalistica, di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740.

l. Viabilità.

Nel caso di progettazione di nuove infrastrutture viarie è necessario fare riferimento alle indicazioni contenute nella Delibera della Direzione Generale Qualità dell'ambiente della Regione Lombardia DDG 7 maggio 2007 Criteri e indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale. Il tracciato dovrà essere studiato al fine di ridurre la frammentazione della rete ecologica esistente, definendo soluzioni progettuali atte a favorire l'inserimento delle opere nel contesto ambientale di riferimento.

Per gli interventi connessi alla realizzazione o manutenzione di infrastrutture dovrà essere previsto il ricorso all'ingegneria naturalistica quale strumento di mitigazione, facendo riferimento alle indicazioni espresse nel Quaderno Regionale delle opere tipo di ingegneria naturalistica, di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740. Inoltre nella realizzazione e nella manutenzione di infrastrutture viarie, l'ente responsabile della realizzazione dell'opera adotta le misure necessarie per evitare la diffusione di specie vegetali alloctone lungo l'asse dell'infrastruttura stessa nel rispetto delle normative vigenti e adottando la migliore tecnologia sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili (art. 5, comma 11 dalla LR 10 del 31 3 2008).

Dovrà essere garantita la permeabilità dei nuovi assi infrastrutturali agli spostamenti della fauna sul territorio predisponendo idonee soluzioni progettuali in funzione di lunghezza, sezione e aspetti

progettuali (tracciato in superficie, su rilevato, in trincea) dell'infrastruttura. Gli attraversamenti dovranno essere localizzati in punti strategici sotto il profilo della rete ecologica.

I nuovi tracciati di progetto dovranno essere fiancheggiati, ove possibile e nel rispetto della sicurezza stradale, da elementi verdi lineari, filari o siepi, anche in funzione dell'inserimento paesaggistico dell'intervento. L'ottica di progettazione e realizzazione, dovrebbe essere la polivalenza potendo così includere – in relazione alla tipologia di infrastruttura viaria - anche interventi di stabilizzazione di scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica, opportunità di habitat almeno per componenti floristiche e di fauna invertebrata, funzioni tampone rispetto al trasferimento esterno di polveri da traffico o di ecosistema-filtro delle acque meteoriche provenienti dalle piattaforme stradali, opportunità di sfruttamento di biomasse a scopo energetico.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture esistenti dovrà essere attentamente valutata la possibilità di realizzare idonee misure di deframmentazione, nonché l'incremento della dotazione di verde laterale.

Per la realizzazione di nuova viabilità agrosilvopastorale è necessario fare riferimento alle disposizioni della DGR VII/14016 del 8° agosto 2003.

m. Sentieri e piste ciclopedonali.

È da incentivare la creazione di percorsi per la mobilità lenta di collegamento fra i vari centri abitati e con i comuni limitrofi e di collegamento delle emergenze naturalistiche locali.

Nella progettazione di nuovi sentieri e/o percorsi ciclopedonali dovrà essere prevista la presenza di una fascia di vegetazione lungo tutto il tracciato, secondo i criteri espressi nel punto 1 - Interventi per la realizzazione di nuove aree verdi o strutture verdi lineari.

Sono da incentivare interventi di riqualificazione dei tracciati esistenti con la realizzazione di elementi verdi lineari.

n. Interventi di trasformazione del territorio.

Nel caso di nuove urbanizzazioni devono essere rispettate le misure di mitigazione e compensazione previste all'interno del Documento di Piano del PGT per ciascun ambito di trasformazione.

Qualora un nuovo intervento costituisca barriera ambientale, il progetto deve prevedere misure specifiche di mitigazione con particolare attenzione all'inserimento paesistico e modalità di compensazione aggiuntive da attivare congiuntamente alla realizzazione dell'intervento e finalizzate al rafforzamento e recupero del valore naturalistico ed ecologico all'interno del territorio comunale.

Nel caso di trasformazione di aree agricole dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 43 comma 2 bis della LR12/05, in base al quale gli interventi che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati a una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione determinata dal comune nella misura del 5%, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

Le maggiorazioni del contributo di costruzione dovranno confluire all'interno del Fondo aree verdi comunale per la realizzazione di interventi che dovranno essere pianificati secondo un disegno organico alla luce dello Studio della Rete ecologica Comunale, prediligendo aree strategiche per la continuità della rete ecologica o potenziando elementi strutturali esistenti. Si rimanda al punto 1 per i criteri progettuali degli interventi areali e lineari.

Dovranno essere valutati idonei interventi per l'inserimento ecosistemico degli interventi da stabilire caso per caso.

Al fine della tutela dei chiotteri, e in particolare nel caso di recupero di patrimonio edilizio diffuso e di edificato storico, nel trattamento delle parti in legno degli edifici dovranno essere usati sali di boro (Borace) in sostituzione del piretro di sintesi. Con particolare riferimento al recupero di edifici di

antica formazione e storici è richiesto un sopralluogo prima dell'inizio dei lavori per verificare l'assenza di colonie o singoli esemplari di chirotteri; in caso di presenza l'asportazione dovrà essere eseguita da personale specializzato. E' necessario fare riferimento alle Linee guida per la conservazione dei Chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi. Agnelli P., Russo D., Martinoli A. (a cura di), 2008. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri.

o. Aree boscate e alberi monumentali.

Per la gestione dei boschi presenti sul territorio comunale si fa specifico riferimento alle indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale provinciale.

Gli interventi di trasformazione del suolo boschivo (ossia il passaggio da bosco a terreno urbanizzato o altro) dovranno essere realizzati compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale, in conformità alle disposizioni della l.r. 31/2008 e del d.g.r. 675/2005.

Il taglio dei soggetti arborei riconosciuti come monumentali può essere effettuato solo per motivi di incolumità pubblica o per esigenze fitosanitarie, previo adeguato accertamento da parte di tecnico forestale specializzato circa l'impossibilità di adottare soluzioni alternative. Prima del taglio dovrà essere data comunicazione agli enti competenti. Qualsiasi attività dovrà comunque essere realizzata in conformità alle disposizioni dell'art. 12 della l.r. 31/2008 ("Tutela degli alberi monumentali").

p. Aree umide.

Sono da favorire interventi di conservazione delle zone umide e del relativo ecosistema e il recupero paesaggistico-ambientale delle zone umide degradate o compromesse.

È vietato qualunque intervento di trasformazione e manomissione, diretta o indiretta, delle zone umide e del relativo ecosistema, l'estirpazione della vegetazione e interrimento di stagni o bacini e ciò che è normato dall'art.5, comma 1 dalla Legge Regionale n. 10 del 31 marzo 2008).

q. Aree agricole.

Per la tutela della biodiversità animale e vegetale si sottolinea l'opportunità che nella gestione degli spazi rurali si adottino tecniche ecocompatibili in linea con le disposizioni della l.r. 31/2008.

La vegetazione arborea e arbustiva presente lungo i corsi d'acqua e le strade poderali va mantenuta e sono da incentivare interventi di manutenzione e ampliamento per favorire la biodiversità e il collegamento fra gli elementi areali della rete ecologica.

Sono vietati gli interventi di abbattimento o manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva in ambito agricolo.

È possibile condividere con gli operatori agricoli obiettivi di rinaturalizzazione puntando alla destinazione di quote di suolo per la realizzazione di fasce para-naturali di protezione alle coltivazioni, con valenze naturalistiche, per la salute della collettività (abbattimento polveri), come servizio ecosistemico per la popolazione, come eventuale forma di integrazione al reddito per gli agricoltori (es. biomassa).

r. Recinzioni e chiudende.

Nelle aree a elevata valenza ecologica le recinzioni non devono rappresentare una barriera invalicabile e, in caso di recinzioni per la protezione delle coltivazioni o di allevamenti, devono essere dotate di idonei varchi e prive di cordolo in cls. Recinzioni, chiudende di nuova realizzazione o altri sistemi di delimitazione del bosco e dei pascoli non dovranno essere realizzati con filo spinato o con modalità tali da causare danni alle persone o alla fauna selvatica, fatti salvi specifiche deroghe e gli

interventi realizzati nell'ambito di strategie per il contenimento dei danni causati da fauna selvatica (ad esempio contro il cinghiale).

s. Distanza di sicurezza per l'inquinamento elettromagnetico e mitigazione dei tracciati degli elettrodotti.

Nel caso di realizzazione di nuovi elettrodotti o se si rendessero necessari interventi di ammodernamento delle linee sarà necessario provvedere, ove possibile, all'interramento dei cavi, o comunque attuare congrue misure di mitigazione per l'avifauna. A tal proposito si citano, a titolo esemplificativo: posizionamento di spirali colorate lungo i cavi; posizionamento di sagome di rapaci a scopo deterrente; rivestimento isolante dei cavi per evitare folgorazioni; sistemi di dissuasione della posa sui piloni; sistemi di minimizzazione della folgorazione tramite posatoi isolati.

t. Illuminazione degli spazi aperti.

Al fine di tutelare la qualità del cielo notturno e garantire la visione notturna della volta celeste l'illuminazione pubblica e privata deve minimizzare la dispersione del flusso luminoso; in tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di impianti pubblicitari luminosi e di segnalazioni luminose non necessarie alla circolazione stradale ed alla sicurezza.

Le nuove installazioni dovranno essere conformi alla legge regionale 27 marzo 2000 n. 17 modificata ed integrata dalla legge regionale 21 dicembre 2004 n. 38, nonché alle deliberazioni della giunta regionale applicative delle leggi richiamate.

Per la tutela dei chiropteri è fatto divieto di installare fari o fasci luminosi rivolti verso l'alto; monumenti, chiese e campanili potranno essere illuminati al massimo su tre lati, lasciando privo di illuminazione almeno un lato.

Art. 48 AMBITO DI TRASFORMAZIONE N°15 – Ex ATEg 06

L'Ambito è individuato come ambito di rigenerazione territoriale ai sensi dell'Art. 49 delle presenti NTA.

1. Destinazione prevalente: SP 6 – Attrezzature sportive, servizi pubblici e di interesse pubblico locali, urbani e territoriali: tempo libero, gioco, sport.

2. Estensione: 131.961 mq (salvo rilievo topografico)

3. Localizzazione: L'ambito di trasformazione urbanistica n. 15 è collocato a ovest del territorio comunale di Palazzolo sull'Oglio fronte SP 573 che porta a Palosco (BG), a confine con la Provincia di Bergamo. Trattasi di un ambito estrattivo (ATEg 06) presente nel vigente Piano Cave e non riproposto nel Piano Cave adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 28 del 13 luglio 2021 (adozione della proposta di nuovo piano provinciale delle cave - settori sabbia e ghiaia e argilla (decennio 2018-2028)).

4. Utilizzazione-Conformazione: Comprende le aree già individuate dal vigente Piano Provinciale Cave – Settore Sabbie e Ghiaie, approvato con D.C.R.L. n. VII/1114 del 25/11/2004, pubblicato sul BURL – 1° supplemento straordinario al n. 4 del 25/01/2005. In particolare, nel Comune di Palazzolo sull'Oglio, in località "Bosco", è stato individuato l'Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) n. 06, con una produzione totale di 520.000 metri cubi. In relazione a tale ambito, con atto dirigenziale n. 4496 del 30/09/2013, è stata rilasciata da parte della Provincia di Brescia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia. Il quantitativo medio annuo da cavare è pari a mc 360.218 e il volume complessivo è pari a mc 450.272. In data 13/01/2014 con atto a rogito del Segretario Comunale n. 5620 di repertorio comunale, veniva quindi sottoscritta la Convenzione ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 8 agosto 1998 - n. 14, fra il Comune di Palazzolo sull'Oglio e l'operatore per l'esercizio dell'attività estrattiva. In data 28 gennaio 2014 veniva presentata la relativa "Denuncia di esercizio per attività estrattiva", ma la stessa attività veniva sospesa con provvedimento del Comune protocollo n. 20.250 in data 10/07/2014, ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 8 agosto 1998 - n. 14, per l'accertamento di attività in difformità dalla Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Brescia n. 4496 del 30/09/2013. La sospensione veniva confermata dalla Provincia di Brescia con provvedimento n. 4939 del 12/08/2014. In una parte dell'ambito, a seguito di verifiche effettuate con ARPA Brescia, veniva accertato il riempimento con materiale classificato come Codice rifiuto CER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 170901, 170902, 170903).

A seguito del subentro di un nuovo operatore di tale ambito estrattivo, veniva presentata nelle date del 24 e 25/10/2017, alla Provincia di Brescia domande di volturazione, proroga e variante al progetto di gestione produttiva dell'Ambito estrattivo in questione (ATEg06).

Con DGC in data 27/02/2018 – n. 35, veniva quindi stato approvato lo schema di Convenzione per l'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località "Bosco" – ATEg06, mentre veniva stipulata in data 23/03/2018 la relativa Convenzione con il nuovo operatore (atto a rogito del Notaio Tucci di Bergamo, n. 18076 – 14557 di repertorio).

La Convenzione stipulata con il nuovo operatore, prevede l'estrazione dei circa 98.900 mc di sabbie e ghiaia (residui dalle escavazioni effettuate dal precedente operatore in virtù di quanto allo stesso autorizzato) su una superficie complessiva di circa 126.745 metri quadrati, da sviluppare nel comparto sud dell'ATEg 06, in località "Bosco", previsto nel Piano Provinciale Cave – Settore Sabbie e Ghiaie, approvato dal Consiglio Regionale della Regione Lombardia in data 25 novembre 2004 con deliberazione n. VII/1114, pubblicata sul B.U.R.L. 1^ Supplemento Straordinario al n. 4 del 25 gennaio 2005. Il previsto recupero ambientale delle aree di cui trattasi prevede la parziale ricostruzione della morfologia

originariamente prevista per i gradoni della cava, secondo quanto indicato nel progetto di variante presentato in data 24/10/2017 alla Provincia di Brescia, dal nuovo operatore, che prevede la ricostruzione della morfologia autorizzata, mediante l'impiego del materiale sabbioso ghiaioso ancora presente nell'ambito estrattivo.

Una volta raggiunti gli obiettivi di estrazione di sabbia e ghiaia previsti dal Piano Cave per l'ATEg 06 in oggetto, in conformità con le previsioni già contenute nella vigente prima Variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di Palazzolo sull'Oglio, l'operatore dell'Ambito estrattivo ed il Comune di Palazzolo sull'Oglio, potranno definire i contenuti del progetto di riqualificazione morfologica e funzionale delle aree di cui trattasi al termine dell'escavazione, che potrà essere realizzato solo previa approvazione del Comune, di un piano attuativo convenzionato, come disciplinato dall'articolo 66 delle NTA del Piano delle Regole della prima Variante generale al PGT vigente.

In particolare, è stato previsto che l'attività di escavazione del materiale residuo resti subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia di Brescia ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo svolgimento delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi già presenti all'interno dell'ATEg 06, ovvero, l'attività di scavo del materiale residuo e le attività di recupero delle terre utilizzate per riempire l'escavazione non autorizzata effettuata dal precedente operatore, devono svolgersi contestualmente: nello specifico i lavori di escavazione dei primi 50.000 mc di sabbia e ghiaia presenti in posto, potranno essere estratti a partire dall'efficacia della autorizzazione al subentro da parte dell'Ufficio Cave della Provincia di Brescia, mentre gli altri 48.900 mc potranno essere scavati solo dopo che saranno stati avviati gli interventi di trattamento in sito dei rifiuti (terre e rocce) utilizzati dal precedente operatore per riempire lo scavo non autorizzato.

Per tali interventi il nuovo operatore, con istanza pervenuta al Comune di Palazzolo sull'Oglio in data 07/02/2018 – protocollo comunale n. 4223 del 08/08/2018, aveva già richiesto alla competente Provincia di Brescia le necessarie autorizzazioni ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., ivi compresa l'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. 152/2006 e dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 e che si è conclusa con l'Atto Dirigenziale del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 1621/2019 del 16/05/2018 con il quale è stato escluso dalla procedura di VIA il progetto relativo alle operazioni di trattamento (R5) all'interno dell'ATEg06 da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Considerato che con Sentenza del 28/02/2018 n. 1229 il Consiglio di Stato ha statuito che la competenza per determinare la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso, in base alla Direttiva 2008/98/CE, spetta alla Commissione UE o allo Stato e che pertanto la Provincia non è Ente competente al rilascio di end of waste non previsti dalle norme statali ed europee vigenti (quale risulta invece il progetto in esame), erano di seguito stati interrotti i termini del procedimento in attesa di aggiornamento della normativa ed era stato successivamente convocato un incontro tecnico per la data del 25/06/2019 per la valutazione di eventuali soluzioni alternative.

A seguito della suddetta riunione tecnica, con delibera di Giunta comunale n. 139 in data 01/10/2019 veniva approvata la modifica alla citata Convenzione stipulata per l'esercizio dell'attività estrattiva, Convenzione integrativa che è stata quindi successivamente stipulata in data 24/10/2019 con atto a rogito del Notaio Tucci di Bergamo.

In particolare, la modifica apportata con la suddetta Convenzione integrativa, è consistita nel sostituire per il recupero ambientale dell'area in esame, l'utilizzo di materiale qualificato come end of waste (derivante da recupero R5 del materiale già presente in loco, da scavare, analizzare ogni 3.000 mc e riposizionare nella buca da dove è stato rimosso), con l'utilizzo di materiale qualificato come rifiuto (tramite operazione di recupero R10 del materiale già presente in loco, da analizzare ogni 1.200 mc e lasciare in loco senza necessità di movimentazione).

Tale operazione di recupero R10, è stata quindi autorizzata con Atto Dirigenziale n. 3604/2019 del 12/12/2019, pervenuta al protocollo comunale in data 12/12/2019 e registrata al n. 166536, rilasciata dal

Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia – Ufficio Rifiuti.

Relativamente a tale attività, con nota trasmessa al Comune di Palazzolo sull'Oglio e alla Provincia di Brescia, registrata in data 29/01/2020 al n. 3029 di protocollo comunale, l'operatore comunicava l'inizio della suddetta attività di recupero ambientale per il giorno 04/02/2020.

La porzione dell'ambito che è stata oggetto di escavazione non autorizzata e riempimento mediante terre è stata prima oggetto di approfondita indagine ambientale eseguita dal nuovo operatore, mentre la restante porzione di ambito, che è stata oggetto di regolare attività di escavazione, non necessita di indagini ambientali in quanto non è stata interessata da riempimenti mediante materiali provenienti dall'esterno.

In data 15/05/2020 – con nota registrata al n. 12952 di protocollo, veniva comunicata la conclusione delle attività di recupero ambientale (R 10) e trasmessa la perizia tecnica giurata asseverata, redatta da tecnico abilitato attestante la corretta esecuzione e conformità del progetto approvato e gli esiti delle analisi chimiche.

Nell'anno 2021 è stata completata l'attività estrattiva.

5. Fattibilità geologica: L'ambito è localizzato in Classe di fattibilità geologica:

- a. 2 – area pianeggiante nella quale le caratteristiche geotecniche dei terreni sono buone e la falda idrica non interferisce con il suolo ed il primo sottosuolo; il grado di vulnerabilità delle acque sotterranee è da mediamente alto a mediamente basso.
- b. 3g – grado di vulnerabilità delle falde sotterranee alto

6. Sensibilità paesaggistica: L'ambito ricade in classe di sensibilità paesaggistica 4: alta.

7. Vincoli e/o limitazioni d'uso: Nord: fascia di rispetto stradale SP 573 - Ambiti di elevata naturalità - Area per attività estrattiva

8. Attuazione: Strumento di programmazione negoziata.

Attesa la collocazione e la dimensione dell'ambito, lo stesso è da attuarsi a mezzo degli strumenti quali il Programma Integrato di Intervento o l'Accordo di Programma e dovrà prevedere, nel rispetto di un disegno unitario d'ambito, l'attuazione per stralci funzionali, in numero minimo di due stralci funzionali; può trovare altresì applicazione la Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 - Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale. Si specifica che il piano attuativo/PII o altro strumento di attuazione potranno essere approvati in conformità al PGT, previa VAS specifica.

9. Destinazioni principali e complementari/compatibili:

Destinazione principali: SP 6 – Attrezzature sportive, servizi pubblici e di interesse pubblico locali, urbani e territoriali: tempo libero, gioco, sport.

Destinazione complementari: residenza di servizio nel limite di 150 m2 di SL; esercizi commerciali di vicinato; pubblici esercizi; servizi commerciali, para commerciali e di somministrazione annessi.

Destinazioni escluse: tutte le destinazioni non comprese tra le destinazioni principali e tra le destinazioni complementari/compatibili di cui ai precedenti punti sono escluse. Nelle destinazioni non ammissibili sono inoltre compresi gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

In conformità con gli obiettivi di riqualificazione paesaggistico-ambientale previsti per gli ambiti estrattivi dal PTR e dal PTCP, il PGT promuove il recupero e la valorizzazione dell'ex ATEg06.

Pertanto, essendo cessata l'attività estrattiva ed in seguito allo stralcio dell'Ambito dal Piano Cave Provinciale con la successiva conformità del progetto alle previsioni del PTCP, per l'area in oggetto saranno ammessi interventi volti a perseguire i seguenti obiettivi:

- recupero e protezione dell'alto grado di naturalità dei luoghi, tutelandone le caratteristiche morfologiche e vegetazionali;
- promozione di forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente;
- recupero e valorizzazione di quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono.

Il PGT prevede quindi che, in alternativa al recupero ambientale ad uso agricolo previsto dalla Autorizzazione per l'attività estrattiva rilasciata dalla Provincia di Brescia, la possibilità di attuare il recupero ad uso sportivo, ricettivo, di svago. Tale intervento sarà consentito previa presentazione al Comune di un progetto che preveda:

- l'impegno a non chiedere la trasformazione della cava in discarica di nessun tipo, né ad effettuarla anche se inserita d'ufficio nel piano discariche o nel Piano Provinciale dei Rifiuti;
- il recupero morfologico delle aree oggetto di pregresse attività di escavazione, con parziale riempimento dell'Ambito con utilizzo delle terre e rocce provenienti dall'esterno dell'ambito estrattivo, che rispettino i limiti indicati dalla Colonna "A" o dalla Colonna "B" della Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in base alle effettive destinazioni d'uso dei diversi lotti dell'ambito che verranno definite in sede di piano attuativo;
- la realizzazione di attrezzature sportive, di svago e/o ricettive, di interesse pubblico, il cui utilizzo e relativa regolamentazione per l'asservimento all'uso pubblico, dovranno essere definiti con il piano attuativo e con la Convenzione Urbanistica per la sua attuazione.

L'intervento dovrà prevedere la realizzazione di idonee piantumazioni a protezione delle cascate limitrofe all'ambito e alla SP 573, utilizzando essenze autoctone e compatibili con le prescrizioni previste nelle fasce di rispetto delle infrastrutture. Stante la previsione di un recupero a fini sportivi/ricreativi, oltre alle mitigazioni e compensazioni dovute alla presenza dell'ex cava si dovranno aggiungere quelle necessarie a mitigare e ad inserire le opere in progetto, salvi gli obblighi di attuazione del recupero ambientale della cava già oggetto di convenzione con il Comune.

Si dovrà prevedere la redazione, da parte di tecnico qualificato in materie ambientali, di un progetto del verde idoneo al rafforzamento della Rete Ecologica, con un particolare focus sugli aspetti afferenti le residue naturalità dei luoghi e come migliorarle e implementarle.

Per poter procedere con il recupero ad uso sportivo, ricettivo e di svago la proprietà dovrà attendere l'approvazione del nuovo Piano Cave 2018-2028.

Attesa inoltre la complessità dell'ambito e dell'impossibilità di valutare oggi eventuali ricadute afferenti al recupero territoriale dell'area in funzione dello sviluppo delle possibili destinazioni, ai sensi dell'articolo 4 - comma 2ter - della LR 12/2005, è disposto sin d'ora l'assoggettamento a VAS per ulteriori valutazioni in sede di Pianificazione Attuativa/Programmazione Negoziata ecc.

I soggetti interessati all'attuazione delle previsioni di cui alla scheda d'ambito richiederanno agli enti coinvolti l'attivazione di una fase preliminare (scoping) di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, sulla base di un documento preliminare contenente:

- a. le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- b. i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

10. Indici e parametri:

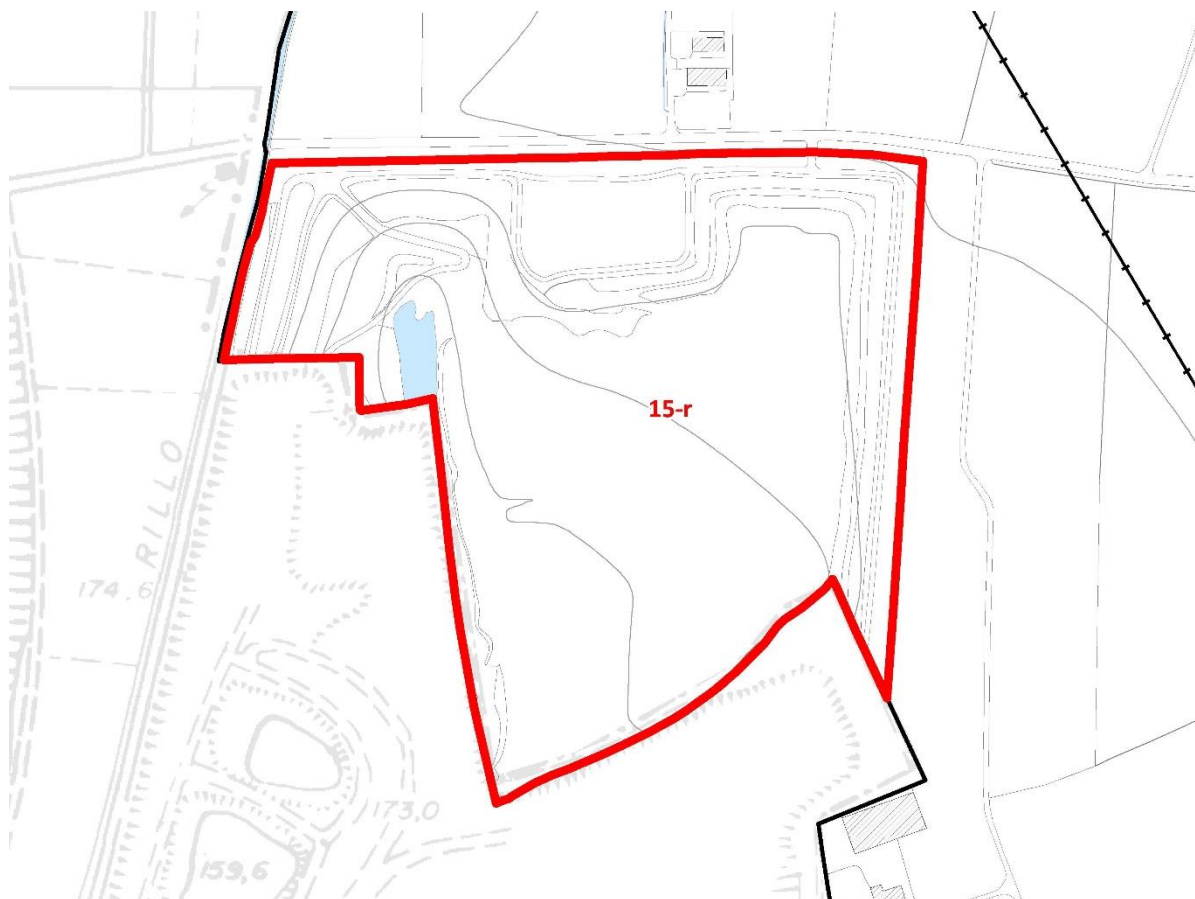
- Indice di edificabilità territoriale (IT): 0,05 mq Slp/mq ST
- Altezza del fronte (Hf): 9 m
- Altezza dell'edificio (Hed): 10 m
- Indice di copertura (IC): 30 % ST
- Distanze dai confini (Dc): m 5,00
- Distacchi dai fabbricati (Df): m 10,00
- Distanza dalle strade (Ds): m 30,00 dalla SP 573. Per altre strade secondo DM. 1/4/68 N. 1404 e non inferiore a m. 10
- Parcheggi pertinenziali privati: ai sensi dell'Art. 24 delle presenti NTA

11. Dotazione globale di servizi pubblici e/o di interesse pubblico e generale: dotazione minima di aree per servizi pubblici e standard di qualità aggiuntivo.

- a. In fase attuativa saranno da valutarsi gli aspetti afferenti alla dotazione globale di servizi pubblici e/o di interesse pubblico e generale e la dotazione minima di aree per servizi pubblici, nonché lo standard di qualità aggiuntivo di cui all'Art. 13 delle presenti NTA, anche in funzione delle funzioni che gli atti di programmazione negoziata proporranno di inserire.

12. Criteri compositivi e prescrizioni generali.

- a. Per nuovi interventi sulla vegetazione si fa riferimento allo studio agronomico allegato al PGT.
- b. Per quanto riguarda gli interventi, in relazione alle classi di sensibilità paesistica, così come evidenziate nella relativa tavola, si rinvia agli specifici indirizzi normativi contenuti nello Studio Paesaggistico e in particolare nell'allegato denominato "Relazione e indirizzi normativi" (allegato B).
- c. Trova altresì applicazione lo schema più sotto riportato che potrà essere rivisitato solo a seguito di adeguata disamina sull'equivalente efficacia delle soluzioni alternative proposte. Si precisa che le aree individuate come da destinare a "Servizi Pubblici di Interesse Pubblico" ed a "Verde mitigativo" sono puramente indicative e che, sia per quanto attiene la loro ubicazione, che per quanto attiene la loro estensione, le stesse saranno previste e parametrize in funzione della effettiva dotazione di aree per servizi indotte dalle edificazioni che saranno previste nel PA.
- d. L'accessibilità all'ambito non sarà ammessa tramite intersezioni/accessi diretti dalla SPBS573, dovendo l'ambito essere servito dalla strada che si stacca verso sud dalla circolazione rotatoria esistente al km 6+680 della SPBS573, strada eventualmente da riqualificare.

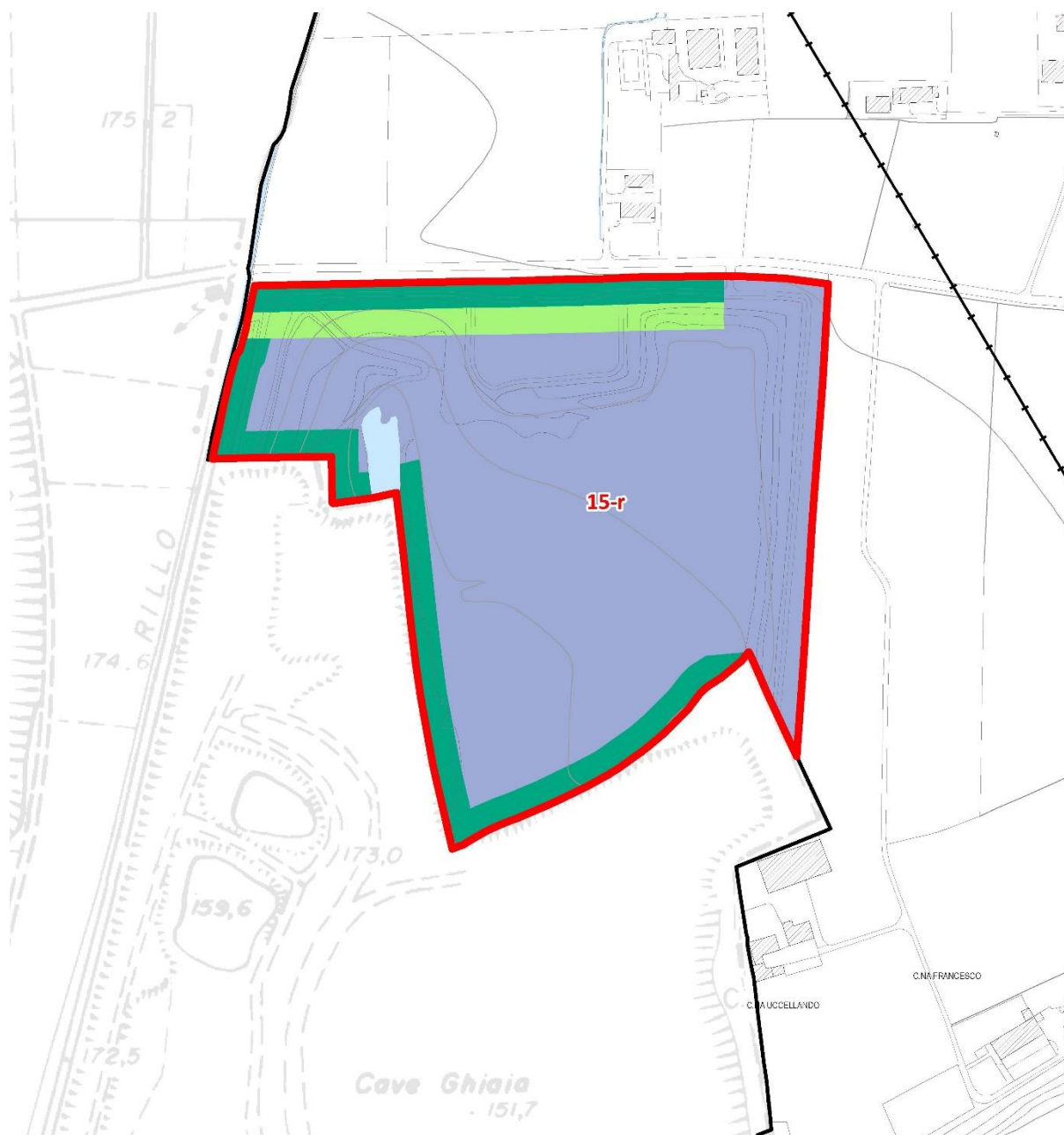


Estratto rilievo aerofotogrammetrico

1:2.000



Fotografia da Google Maps



Destinazione principale

	Residenziale
	Produttivo - Terziario - Direzionale
	Commerciale
	Indifferenza funzionale
	Servizi pubblici e di interesse pubblico
	Verde mitigativo
	Verde naturale

Previsioni viabilistiche

	Viabilità di progetto di carattere prescrittivo
	Viabilità di progetto di carattere indicativo